

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALAZZINA EX-DIREZIONE FINCANTIERI DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE MARINE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR - IRBIM DI ANCONA

CUI: L80054330586201700007

CUP: B55J19000360001, B36F23000090001, B36F24000220001

Sommario

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
1.4 GESTORE DEL SISTEMA	7
2. DEFINIZIONI DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 DEFINIZIONI GENERALI.....	8
2.2 DOCUMENTI DI GARA	8
2.3 CHIARIMENTI	9
2.4 COMUNICAZIONI.....	10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	12
3.2 REVISIONE PREZZI	12
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	16
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	16
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE.....	16
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI E RETI SOGGETTO CON QUALIFICAZIONE SOA	19
7. AVVALIMENTO	19
8. SUBAPPALTO	21
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	22
10. GARANZIA PROVVISORIA	23
11. SOPRALLUOGO	25
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	26
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	27
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	28
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	30
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	32
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	36
15.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	39
15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	40
15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	41
16. OFFERTA TECNICA	42
17. OFFERTA ECONOMICA	45
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	47
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	47
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	52

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	53
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	53
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	54
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	54
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	55
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	56
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	56
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	56
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	58
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	59
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	59
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	60
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	60

PREMESSE

Con Decisione a contrarre prot. n. 501156 del 17/12/2024 l'Istituto per le Risorse Biologiche e Biotecnologie Marine - IRBIM del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito anche "IRBIM-CNR") ha stabilito di affidare l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato **"Lavori di ristrutturazione edilizia della palazzina ex-direzione Fincantieri da adibire a nuova sede dell'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale Delle Ricerche CNR - IRBIM di Ancona"**.

Il presente Disciplinare di gara (di seguito, "Disciplinare") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "Bando") con cui è stata indetta la presente procedura alla quale è applicabile il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, "Codice dei contratti" o "Codice").

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura di gara è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto "Acquistinretepa" (di seguito anche "Sistema", "Portale", "sistema telematico", "piattaforma") accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>, tramite cui si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Trovano applicazione il D. Lgs. n. 82/2005, le Regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui a paragrafo 2.3 del presente disciplinare.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale "Acquistinretepa".

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023.

La presente procedura si svolge ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice (cosiddetta inversione procedimentale).

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.

Luogo di esecuzione delle prestazioni

I lavori oggetto dell'appalto insistono nel territorio del Comune di Ancona (Codice NUTS ITI32).

CIG: B4DD2F5360

CPV: 45454000-4

Responsabile Unico Del Progetto (RUP)

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche "RUP"), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Emilio Notti, e-mail: emilio.notti@cnr.it; PEC emilio.notti@pec.cnr.it

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali cd. criteri ambientali minimi (di seguito, "CAM") di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. Il procedimento di gara sarà gestito nel rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 17 co. 3 del Codice. Il presente appalto è soggetto alle clausole previste nell'allegato Patto di integrità (Circolare CNR n. 19/2018).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole.

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito www.acquistinretepa.it al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni

informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate e idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Anche la stazione appaltante della presente procedura potrà avvalersi del supporto tecnico del già menzionato Amministratore di Sistema.

2. DEFINIZIONI DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DEFINIZIONI GENERALI

- «**CODICE DEI CONTRATTI**» o «**CODICE**»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella versione vigente alla data di pubblicazione del Bando di gara relativo alla presente procedura;
- «**BDNCP**»: la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement;
- «**CAD**»: il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- «**DGUE**»: il documento di gara unico europeo di cui all'art. 91 del Codice, descritto al paragrafo 15.2;
- «**CATEGORIA/E**» e «**CLASSIFICA**», le condizioni di attestazione SOA relative a, rispettivamente: le categorie individuate con gli acronimi di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 al Codice; la classifica di importo di cui all'articolo 2 del medesimo Allegato II.12;
- «**OFFERTA TELEMATICA**»: per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica ed economica.

2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Progetto esecutivo approvato con decisione a contrarre prot. n. 501156 del 17/12/2024, nonché con provvedimento di approvazione in linea tecnica n. 492173 del 11/12/2024;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Allegati (modelli dichiarativi):
 - a) Allegato 1 (dedicato al concorrente): "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative";
 - b) Allegato 2: "Avvalimento: Dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario";
 - c) Allegato 3: "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE);
 - d) Allegato 4: "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101, co. 4 D.lgs. n. 36/2023";
 - e) Allegato 5: "Rettifica dell'offerta";
 - f) Patto di integrità Patto di integrità (Circolare CNR n° 19/2018);
 - g) Modello assolvimento imposta di bollo;

- h) Istruzioni operative ai fini della partecipazione alla gara presenti nella sezione wiki del sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) al seguente link: https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Partecipazione_ad_una_Gara;
- i) Regole Sistema di e-Procurement pubblicate sul sito [Acquistinrete.it](https://www.acquistinretepa.it)>Chi siamo> Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it//opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html

NB. La “Request.xml” del Documento di gara unico europeo (Allegato n. 3) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente per via elettronica sul sito internet:

- https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB (Portale Acquistinretepa.it)
- <https://www.urp.cnr.it/node/21434> (pagina dedicata al ciclo di vita digitale del contratto, relativa al presente appalto)

Con particolare riferimento al progetto esecutivo, la documentazione è scaricabile al seguente link:
<https://cloud.cnr.it/owncloud/index.php/s/NrGTJCd4zhgZNN0>

Ai sensi degli artt. 84 e 85 del Codice, la pubblicità della presente procedura di gara è assolta per il tramite della BDNCP mediante pubblicazione, a livello europeo, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) e, a livello nazionale, mediante pubblicazione sulla Piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale (PVL) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e sul sito istituzionale della stazione appaltante nella pagina dedicata al ciclo di vita digitale del contratto relativa al presente appalto.

2.3 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 11 (undici) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e sul sito istituzionale <https://www.urp.cnr.it/node/21434>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento del Sistema, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione edilizia della palazzina ex-direzione Fincantieri da adibire a nuova sede dell'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR - IRBIM di Ancona", sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 42, co. 4, del Codice dei Contratti, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato con Verbale di validazione sottoscritto dal RUP - prot. 492074 del 11/12/2024.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti e di quanto previsto nella decisione a contrarre, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento. Per tale ragione una gestione globale dell'appalto che accorpi in un unico lotto tutte le attività in cui esso si articola, appare più idonea a garantire l'interesse pubblico.

L'importo complessivo dell'appalto, Iva esclusa, ammonta ad € **8.340.530,88** (euro **ottomilionitrecentoquarantamilacinquecentotrenta/88**), di cui € **239.122,57** (euro **duecentotrentanovemilacentoveventidue/57**) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta ad € **8.101.408,31** (euro ottomilionicentounomilaquattrocentootto/31) IVA e costi della sicurezza non soggetti a ribasso esclusi.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **2.039.125,65** (duemilionitrentanovemilacentovecinque/65) specificati nell'allegato al progetto esecutivo denominato "Quadro di incidenza della manodopera"; trovano applicazione i principi enucleati nella sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 5665 del 9 giugno 2023 e nella Delibera ANAC n. 528/2023.

I contratti collettivi applicabili sono:

- per le prestazioni dell'appalto relative alle lavorazioni edili, "il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative" - **Codice CNEL F012**;
- per le prestazioni dell'appalto relative alle lavorazioni impiantistiche "il CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti" - **Codice CNEL C011**.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, come meglio esplicitato nel successivo paragrafo 16 del presente Disciplinare, relativo all'offerta tecnica.

Ai sensi dell'articolo 100 comma 4 del Codice e dell'Allegato II.12 al Codice, nonché di quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 80/2014, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

Tabella 1. Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

Lavorazioni	Cat.	Class.	Importo totale categoria (€)	% di incidenza sul Totale	Classificazione lavori	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	VI	6.003.803,79 €	71,98 %	Prevalente	SI	SI/Max 50 % della categoria
Impianti tecnologici	OG11	IV	1.854.895,59 €	22,24 %	Scorporabile	SI	SI/Max 100 % della categoria
Apparecchiature strutturali speciali	OS11	II	481.831,50 €	5,78 %	Scorporabile	SI	SI/Max 100 % della categoria
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO			8.340.530,88 €	100,00%			

NB. 1

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Come previsto nel Capitolato speciale d'appalto **la categoria prevalente OG1 comprende** anche lavori che non rilevano ai fini della partecipazione né della qualificazione degli operatori economici.

Tali lavori appartengono alla categoria di opere **OS4 "Impianti elettromeccanici trasportatori"**, per un importo di € **128.008,37 (centoventottomilaotto/37)** e ai fini dell'esecuzione possono essere eseguiti direttamente dall'operatore economico qualificato per la categoria prevalente, anche se privo della relativa qualificazione, con facoltà, in alternativa, di subappaltarli ad impresa qualificata.

Le prestazioni relative agli impianti oggetto dell'appalto **dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37** recante *"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"*.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo ai sensi dell'art. 3, lett. m) di cui all'Allegato I.7 del Codice.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1 del Codice, un'anticipazione pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 125 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

3.1 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di **540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8, del Codice la Stazione Appaltante si riserva di avviare l'esecuzione del contratto anche prima della stipula per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo del Codice.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo dei lavori, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non sono previste opzioni.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettere d) del codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; nel caso di mancata indicazione di una o più consorziate esecutrici, i consorzi stabili eseguono le prestazioni con la propria struttura.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine specificatamente assegnato da parte della stazione appaltante, comunque non superiore a dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all'estero alle seguenti condizioni.

Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

N.B.

Gli offerenti, singoli o in forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, in misura integrale, possono cooptare ulteriori operatori economici, ai sensi dell'articolo 68, comma 12 del Codice.

I cooptati:

- a) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all'Offerente;
- b) non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV, Parte V del Codice;
- c) devono essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del Codice;
- d) non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e comunque nei limiti della propria classifica di attestazione SOA, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento;
- e) devono impegnarsi ad associarsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione e non presentano garanzie;
- f) presentano un proprio modello dichiarazioni integrative (Allegato 1) e un proprio DGUE e nei limiti di quanto di loro pertinenza.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: anche "FVOE").

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito anche "FVOE") o in caso di mancato funzionamento del FVOE tramite ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100 co. 4 e co. 5 del Codice e dell'Allegato II.12 al medesimo Codice nonché dell'articolo 12, co. 2 della L. n. 80/2014, **l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 al Codice e in conformità alla «*Tabella A- Categorie di Opere Generali e Specializzate*» del medesimo Allegato, ovvero:

- categoria prevalente «**OG1**», nella Classifica **VI**, a qualificazione **obbligatoria** il cui importo ammonta a € **6.003.803,79**;
- categoria scorporabile «**OG11**», nella Classifica **IV**, a qualificazione **obbligatoria** il cui importo ammonta a € **1.854.895,59**;
- categoria scorporabile «**OS11**», nella Classifica **II**, a qualificazione **obbligatoria** il cui importo ammonta a € **481.831,50**.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 2, co. 2 del già menzionato Allegato II.12 al Codice.

La comprova del requisito è fornita mediante ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

N.B.1

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) della legge n. 80/2014, le scorporabili appartenenti alle Categorie **OG11 e OS11**, rientrando nel novero delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria non possono essere eseguite direttamente dal

concorrente qualificato nella sola categoria prevalente, il quale sarà tenuto a costituire un raggruppamento temporaneo d'impresa o in alternativa a subappaltare tali categorie anche per l'intero ad imprese in possesso della relativa qualificazione (cd. Subappalto "qualificante" o "necessario"); i requisiti relativi alle categorie scorporabili non possedute dall'impresa concorrente devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dell'Allegato II.12 al Codice, **i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**

In caso di assenza di qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, il concorrente deve, a pena di esclusione:

- a) possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente, nella classifica adeguata a coprire anche l'importo di ciascuna categoria scorporabile non posseduta;
e
- b) indicare i lavori o la parte degli stessi che intende subappaltare ad impresa dotata della qualificazione richiesta.

N.B.: Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati. In fase di comprova, il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da certificazione - in corso di validità - prodotta in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla terza.

N.B.:

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare *medio tempore* alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione SOA non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla presente gara producendo, in alternativa alla qualificazione SOA come sopra descritta, idonea documentazione, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, utile a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla presente gara. È salvo il disposto del punto II, dell'Allegato II. 8 al Codice.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o di un consorzio ordinario costituito.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente **paragrafo 6.1. lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al **paragrafo 6.2** dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto:

- l'impresa associata partecipa alla gara in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione e dei vincoli di seguito indicati;
- la distribuzione nell'ambito del raggruppamento delle quote di esecuzione delle prestazioni e di possesso dei relativi requisiti di qualificazione, deve considerarsi di per sé liberamente regolabile;
- **in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice;**
- in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, **con riferimento ad ogni singola categoria**, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI E RETI SOGGETTO CON QUALIFICAZIONE SOA

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, nonché le reti soggetto in possesso di qualificazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente **paragrafo 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio/rete e dai consorziati/retisti indicati come esecutori.

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al **precedente paragrafo 6.2** si precisa quanto segue:

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.2 del presente disciplinare di gara e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 2, del Codice dei Contratti, qualora l'operatore economico ricorra all'avvalimento per soddisfare il requisito della attestazione di qualificazione SOA, il contratto dovrà avere ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, unitamente alla dichiarazione integrativa (Allegato 2) nei termini indicati al paragrafo 15.3;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, ovvero nella dichiarazione di avvalimento utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 2);
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 2).

Il concorrente produce a Sistema:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegata alla domanda di partecipazione, redatte secondo il modello di cui all'Allegato n. 2 "Avvalimento: Dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario";
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
 - **alla domanda di partecipazione**, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - **all'offerta tecnica** nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.
 - **all'offerta tecnica** nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta oppure sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4 del Codice; **in mancanza di indicazione, il subappalto è vietato.**

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante in possesso di adeguata qualificazione SOA per la categoria prevalente, comporta **l'esclusione dalla gara**; egli dovrà pertanto indicare - utilizzando preferibilmente l'**Allegato 1: "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative"** - **le categorie scorporabili** a qualificazione obbligatoria e le relative **quote percentuali** per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto necessario o qualificante.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni, previa autorizzazione della stazione appaltante, solo qualora:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappalto è consentito come segue:

Lavorazione	Cat.	Class.	Importo €	Incidenza % sul totale	Classificazione lavori	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	VI	6.003.803,79	71,98 %	Prevalente	SI	SI/Max 50 % della categoria (cfr. 1)
Impianti tecnologici	OG11	IV	1.854.895,59	22,24 %	Scorporabile	SI	SI/Max 100% della categoria (cfr. 2)
Apparecchiature strutturali speciali	OS11	II	481.831,50	5,78 %	Scorporabile	SI	SI/Max 100% della categoria (cfr. 2)

1. Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti deve essere contenuta entro il limite massimo del 50%;
2. le opere scorporabili sono interamente subappaltabili.

In applicazione dell'art. 119, comma 17, del D. Lgs. 36/2023, in ragione della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, anche al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le suddette categorie di lavori **possono essere subappaltate secondo quanto previsto nella tabella precedente ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.**

Trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale e territoriale di settore di cui al **paragrafo 3 del presente disciplinare**, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Clausole sociali:

al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente si impegna:

- ad assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, e qualora ai fini dell'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali si rendesse necessario assumere nuovi lavoratori:
 - una quota pari al **30% (trenta per cento)** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione giovanile (concorrono alla categoria persone fino al compimento del 36°anno di età);

- una quota pari al **15% (quindici per cento)** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione femminile.
- a garantire il rispetto, **per tutta la durata del contratto**, degli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Si precisa che l'impegno presentato in gara dal concorrente trova applicazione, in fase esecutiva, anche nei confronti delle consorziate esecutrici, dell'ausiliario e del subappaltatore per il raggiungimento complessivo delle percentuali sopra indicate.

Ai sensi dell'articolo 113. co. 1, del Codice dei Contratti, **le prestazioni relative agli impianti oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37** recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione e pertanto non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività. Pertanto, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice in sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari (Allegato 1).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **2%** del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a **166.810,62 €**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Il concorrente allega, tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa la garanzia provvisoria che è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso Banca Nazionale del Lavoro - IBAN: IT75N010050339200000218150, SWIFT/BIC: BNLITRR, Intestato a CNR – Pagamenti giornalieri, Causale: Garanzia provvisoria - Gara "Nuova sede IRBIM- CNR".

Si precisa a pena di esclusione che la data di valuta di accredito del versamento non deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte; il documento deve indicare la denominazione dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In conformità a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa, nella domanda di partecipazione (o comunque nella documentazione allegata) deve essere rinvenibile l'indirizzo internet del garante a cui la stazione appaltante possa collegarsi per verificare in tempo reale autenticità della garanzia prodotta. Nel caso in cui il garante non disponga di un tale sito internet, l'operatore economico deve indicare l'indirizzo PEC del garante stesso a cui la stazione appaltante si possa rivolgere per la verifica di autenticità della garanzia.

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (**IRBIM - CNR**);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per almeno **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice **l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.**

- a. Riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di rete e i GEIE solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice e di cui all'art. 66, comma 1 lett. g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla successiva lett. b).

- Riduzione del **50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- Riduzione del **10%** per gli operatori economici in possesso della Certificazione *"Social Accountability 8000"* (SA 8000).

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di rete e i GEIE se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nell'ambito della documentazione amministrativa il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti; in fase di prima applicazione del FVOE, una copia delle certificazioni potrà, altresì, essere prodotta a Sistema nella busta amministrativa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria **solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta**.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'area interessata dall'intervento è **obbligatorio**.

Il sopralluogo si rende necessario per consentire agli operatori economici di acquisire tutte le informazioni utili alla predisposizione consapevole dell'offerta in ragione del particolare contesto architettonico, monumentale e

archeologico in cui ricade l'area interessata dall'intervento oggetto della presente procedura di gara nonché in ragione della necessità di avere contezza degli spazi in cui sarà allestita l'area di cantiere.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nell' area oggetto di sopralluogo, sita in **Lungomare Vanvitelli, Ancona (AN) - 60121**. Il sopralluogo dovrà essere effettuato mediante formale richiesta da inoltrare alla Stazione Appaltante tramite il Sistema **entro il giorno 22/01/2025** e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con **almeno 3 (tre) giorni** di anticipo rispetto alla data in cui verrà effettuato il sopralluogo. La Stazione Appaltante rilascia l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'operatore economico.

NB. l'operatore economico concorrente inserisce nella BUSTA OFFERTA TECNICA l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00 (duecentoventi/00)**. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Poiché la presente procedura si svolge ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice (cosiddetta inversione procedimentale), l'accertamento dell'intervenuto pagamento è effettuato al momento della verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica, prima di procedere alla valutazione dell'offerta stessa.

A comprova del versamento i concorrenti allegano (nella **BUSTA OFFERTA TECNICA**) copia in formato elettronico della **documentazione comprovante l'avvenuto versamento** del contributo a favore dell'ANAC.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante richiederà, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente una ricevuta in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 del presente disciplinare.

Ogni operatore economico ha a disposizione, per la presentazione dell'offerta, una capacità pari alla dimensione **massima di 10 MB per singolo file**, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione **massima di 10 MB per comunicazione**. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al punto precedente e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica.**

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio indicato nel Bando di gara**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

Nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, l'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara e progettuale, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**).

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “invio” della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e

non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente **per giorni 180** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Al tal fine il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato n. 4 - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101, co. 4 D.lgs. n. 36/2023", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.4, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica.

Successivamente, i concorrenti che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno, durante la seduta di apertura della relativa Offerta ed entro il termine che verrà indicato

nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione, procedere all'invio della relativa rettifica. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n. 5 "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 15.1 e **marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute di apertura delle offerte.**

Non saranno accettate richieste di rettifica inviate successivamente al termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare; non saranno, altresì, accettate rettifiche presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo **101 del Codice**, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata indicazione del CCNL applicato nonché, in caso di indicazione di un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara, la mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele, sono sanabili;
- la mancata presentazione nell'ambito della busta amministrativa della dichiarazione di impegno ad assicurare quanto stabilito dallo stesso paragrafo 9 relativamente alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione

lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la mancata accettazione dei requisiti particolari di esecuzione ai sensi dell'art. 113 del Codice, sono sanabili.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine - non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro il termine fissato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al fine di facilitare la presentazione delle dichiarazioni nell'ambito della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- 1) Allegato 1: "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" di cui al paragrafo 15.1;
- 2) Allegato 2: "Avvalimento: Dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario";
- 3) Allegato 3: "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al paragrafo 15.2.

Si raccomanda l'utilizzo della già menzionata modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

L'operatore economico inserisce a Sistema, **nella busta amministrativa**, la documentazione indicata nella tabella seguente Tabella 2.

Tabella 2. Contenuto della busta amministrativa

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative concorrente	Amministrativa
Response.xml del DGUE dell'operatore economico concorrente	
(in caso di ricorso all'avvalimento) Dichiarazioni integrative dell'ausiliaria	
(in caso di ricorso all'avvalimento) Response.xml del DGUE dell'ausiliaria	
(in caso ricorso all'avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione) Contratto di avvalimento	
Patto di integrità compilato e firmato digitalmente dal concorrente	
Documentazione attestante il pagamento del bollo	

Garanzia provvisoria	
Eventuale: Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	
Eventuale: procure	
Eventuale: Documentazione di cui al paragrafo 15.2.2, da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale	
Eventuale: Documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.2.1	
Eventuale altra documentazione amministrativa	

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello di cui all'Allegato 1 al presente documento e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La presentazione della domanda di partecipazione unitamente alle dichiarazioni di seguito riportate è da intendersi cumulativa e non alternativa al DGUE, in quanto quest'ultimo documento non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il modello Allegato 1: "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative", predisposto dalla Stazione Appaltante, **dichiara** anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 e 4 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio, in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
4. **(In caso di avvalimento)** di ricorrere all'avvalimento al fine di dimostrare il possesso dei requisiti, indicando la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti prestati, ovvero *(se avvalimento premiale)* di ricorrere all'avvalimento al fine di migliorare l'offerta specificando i dati dell'operatore ausiliario, senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione che dovranno essere indicati nel contratto di avvalimento;
5. *[dichiarazione riservata alle consorziate di un consorzio stabile]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
6. *(eventuale)* di aver inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning;
7. **In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 D.lgs.**

12 gennaio 2019, n. 14

gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché – se pertinente - dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

NB: Il concorrente deve presentare altresì una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

8. ***(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)*** che è stato emesso il provvedimento (Indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di...;
9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 256;
10. di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
11. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante il Sistema;
12. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura, nonché derivanti dall'applicazione dei CCNL di cui al paragrafo 3;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta;
13. di aver preso visione dei luoghi come da attestato di avvento sopralluogo allegato all'offerta;
14. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
15. di accettare il patto di integrità allegato al presente disciplinare e di allegarlo sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e di essere consapevole che la mancata accettazione e/o il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
16. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente link https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione_trasparente/c17-25-circolare-a_codice_comportamento_2017.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

17. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

18. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

19. di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

20. di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile attraverso il Sistema;

21. di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;

22. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento e di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29;

23. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione, ai sensi dell'art. 29 del Codice, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale acquistinretepa.it e, per tutto quanto non previsto dalla già menzionata piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;

24. che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del D.Lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs. 82/2005;

25. con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 102 del Codice:

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 e di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti anche ai lavoratori di eventuali subappaltatori;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nel rispetto delle quote percentuali indicate dalla stazione appaltante al paragrafo 9 del presente disciplinare relativamente sia all'occupazione giovanile sia a quella femminile;
- di garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

26. di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto indicati al paragrafo 9, ai sensi dell'art. 113 del Codice;

27. dichiara la forma della garanzia provvisoria presentata;

28. *(eventuale, nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione)* indica il sito internet per consentire la verifica della veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante ovvero l'indirizzo PEC dedicato cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità;
29. *(eventuale, se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente)* indica gli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione;
30. *(eventuale, nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta)* dichiara il possesso - nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta - dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del Codice, indicati al paragrafo 10.

La domanda e le relative dichiarazioni integrative (Allegato 1) sono presentate e sottoscritte digitalmente dai seguenti soggetti nei termini di seguito indicati:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti in relazione alle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5**, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune nonché dalle retiste che partecipano alla gara;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi**, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- **nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice**, dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici in relazione alle parti pertinenti;
- **nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d) del Codice**, dal consorzio medesimo e dalle consorziate indicate come esecutrici in relazione alle parti pertinenti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura, in tal caso, il concorrente allega copia della procura.

Qualora le suindicate dichiarazioni siano firmate da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, all'interno delle dichiarazioni stesse, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, le suindicate dichiarazioni vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Modalità di pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o **per gli operatori economici esteri** tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b), c) e d) del codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ciascun operatore economico **dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, a partire dalla "Request.xml" del DGUE predisposto dalla Stazione Appaltante** al fine di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale previsti nel presente disciplinare, nel rispetto di quanto di seguito specificato.

Per generare la propria **"Response.xml"** del DGUE dovranno essere seguite le seguenti modalità:

1. accedere al link e-DGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
2. selezionare la compilazione come operatore economico;
3. eseguire l'upload del file **"Request.xml"** (Allegato n. 3);
4. inserire i dati richiesti;
5. generare il file **"Response.xml"**.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

NB. Nelle dichiarazioni della Parte II del DGUE è compresa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al paragrafo 6.2 del presente disciplinare di gara (attestazione SOA). La dichiarazione in ordine al possesso dell'attestazione SOA può, in alternativa, essere resa mediante compilazione dell'apposita dichiarazione presente nell'Allegato 1 predisposto dalla stazione appaltante.

- In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente compila la sezione C del DGUE unitamente alle dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione (Allegato 1).

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare in tema di avvalimento.

N.B.: si precisa che nell'ambito della Response.xml ai fini della compilazione della parte II sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti – è necessario valorizzare nella parte II, sezione A - Informazioni sull'operatore economico, nei dati identificativi, una delle seguenti voci: "aggiudicatario singolo" o "capogruppo/mandatario".

- In caso di ricorso al subappalto facoltativo il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica i lavori/le parti di opere che intende subappaltare, utilizzando preferibilmente la domanda di partecipazione (Allegato 1) o, in alternativa, la sezione D della Parte II, del DGUE.

NB. In caso di ricorso al subappalto "necessario" ai fini del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2 si richiede quanto di seguito specificato:

il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione - ove ammesso e nei limiti di legge - **deve dichiarare a pena di esclusione** la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e la relativa quota percentuale che intende subappaltare, **utilizzando preferibilmente l'Allegato 1 "domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative"**.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D) tenuto conto delle dichiarazioni già rese ai sensi del paragrafo 15.1 del presente Disciplinare di gara.

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore al 10% del valore dell'appalto e comunque non inferiore a 35.000 €. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare;
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità previsto dal presente disciplinare.

N.B.: il possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente paragrafo 6.2 deve essere dichiarato mediante compilazione dell'apposita sezione contenuta nell'Allegato 1 o, in alternativa, nell'ambito della Parte II, sezione A del DGUE.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

La "Response.xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. **con la firma CADES (con estensione .p7m)**, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1, compilata in tutte le sezioni pertinenti e presentata:

- dall'operatore economico che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre/esecutrici;
- **dall'impresa ausiliaria** e precisamente:
 - **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, sezione A e D relativamente al sistema di garanzia della qualità previsto dal presente disciplinare di gara in caso di avvalimento; Parte VI;
 - **nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta:** Parte II, Sezioni A e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, sezione A; Parte VI.

15.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In aggiunta a quanto previsto nei precedenti paragrafi da 15.1 a 15.3, i concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato 1 - *"Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative"*, le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati che eseguono i lavori;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati che eseguono i lavori;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati/consorziate che eseguono i lavori;

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati che eseguono i lavori;

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati che eseguono i lavori;

III. rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati che eseguono i lavori;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati che eseguono i lavori;

Le dichiarazioni sopra elencate sono già contenute nel modello Allegato 1.

15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

L'operatore economico, utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dalla stazione appaltante, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

L'operatore economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente inserisce la dichiarazione di avvalimento nella domanda di partecipazione alla procedura (Allegato 1) e, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.1 sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria – utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 2) – relative a:
 - dati identificativi dei soggetti ex art. 94 del Codice;
 - codice di comportamento;
 - patto di integrità;
 - ipotesi in caso di concordato preventivo con continuità aziendale (si rinvia al paragrafo 15.2.2);
 - ipotesi di sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario;
 - ipotesi di operatori non residenti;
 - trattamento dati;
 - accesso agli atti;
 - conformità copie;
 - *(eventuale)* aver inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning
- 2) dichiarazioni sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria di cui al paragrafo 15.2 *"Documento di gara unico europeo (DGUE)" - Response.xml del DGUE dell'ausiliaria;*
- 3) dichiarazione di avvalimento di cui all'art. 104 co. 4, lettera c), del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento (Allegato 2);
- 4) dichiarazione di possedere - ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023 - i requisiti di carattere speciale, prescritti dal disciplinare di gara, di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara (Allegato 2);
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire le risorse oggetto di avvalimento, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria.

N.B.:

- nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire esclusivamente un requisito di partecipazione, il relativo contratto di avvalimento (per ciascuna ausiliaria) è prodotto dal concorrente nella busta amministrativa;
- nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta oppure sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione, il relativo contratto di avvalimento (per ciascuna ausiliaria) è prodotto dal concorrente nella busta tecnica;

6) documentazione di cui al paragrafo 15.2.2 in caso di concordato preventivo con continuità aziendale.

16. OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, inviare e far pervenire alla Stazione appaltante, attraverso il Sistema, un'offerta tecnica.

A tal fine il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta tecnica, la documentazione indicata nella tabella che segue:

Tabella 2. Contenuto della busta tecnica

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Scheda tecnica (<i>generata dal sistema</i>)	
Relazione tecnica	
Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	
Attestazione di avvenuto sopralluogo	
(Eventuale) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	
(Se presenti segreti tecnici o commerciali) dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, corredata da idonea motivazione ; copia sottoscritta digitalmente dell'offerta tecnica oscurata delle parti ritenute oggetto di segreto tecnico/commerciale	
(In caso di indicazione di un CCNL diverso rispetto a quelli indicati negli atti di gara) Dichiarazione di equivalenza CCNL e relativa documentazione probatoria. NB. Si precisa che l'operatore economico che adotti un CCNL diverso rispetto a quello indicato al paragrafo 3, ha facoltà di produrre, già in sede di gara nella documentazione relativa all'offerta tecnica, la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL.	

L'offerta tecnica, firmata digitalmente, deve contenere i seguenti documenti:

- **Scheda offerta tecnica generata dal Sistema** previa compilazione degli appositi campi strutturati presenti in piattaforma in relazione ai soli sub/criteri di natura tabellare n. 6.1 e n. 6.2 indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1;
- **Relazione tecnica descrittiva**, redatta in maniera speculare ai criteri/subcriteri di valutazione di natura discrezionale, descritti nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, con la quale il concorrente illustri la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei medesimi criteri/sub-criteri di valutazione ivi indicati.

In particolare, tale relazione tecnica descrittiva non dovrà superare complessivamente **40 (quaranta)** facciate **formato A4**, dattiloscritte utilizzando il carattere **Times New Roman**, di **dimensione 11 (undici)** e **interlinea singola**. Sono esclusi dal conteggio delle facciate, copertine ed eventuali sommari.

Sono altresì esclusi dal conteggio elaborati grafici, tabelle, flussogrammi, certificazioni, schede che il concorrente ritenga necessario **allegare alla relazione tecnica descrittiva** al fine di meglio illustrare la propria proposta in relazione ai criteri/subcriteri di natura discrezionale descritti nella tabella di cui al successivo paragrafo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico **che adotta un CCNL diverso** da quello indicato al paragrafo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una **dichiarazione firmata digitalmente** contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una **copia firmata digitalmente della relazione tecnica adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti **segreti tecnici e commerciali**.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Tutti i documenti (file) costituenti l'offerta tecnica **devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente** e in particolare:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di GEIE: trova applicazione la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibile;
- qualora la certificazione attinente ad uno dei temi tecnici sopra indicati, sia riferita ad un operatore economico non concorrente, è possibile presentare la certificazione/dichiarazione anche con la sottoscrizione del solo soggetto titolare della certificazione;
- **in caso di operatori economici amministrati da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta;**
- qualora l'offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre copia della procura.

Si precisa che:

- l'offerta tecnica dovrà essere redatta secondo le modalità espressamente sopra riportate;
- è sempre ammessa l'equivalenza 1 facciata formato A3 = 2 facciate formato A4;
- non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, link o collegamenti ipertestuali che facciano riferimento a materiale esterno;
- l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;
- la mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta per uno o più dei criteri/sub-criteri non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, del relativo criterio/sub-criterio.

Si precisa che non sono ammesse le Offerte tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca;
- prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara.

L'Offerta tecnica è soggetta, a pena di esclusione, alle seguenti condizioni:

- dall'**Offerta Tecnica non deve risultare**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'**Offerta Economica**;
- l'**Offerta Tecnica** non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o incremento dei corrispettivi, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla già menzionata **Offerta Tecnica**;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo.

17. OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, inviare e far pervenire alla Stazione appaltante, attraverso il Sistema, un'offerta economica.

A tal fine il concorrente inserisce a Sistema, nella busta economica, la documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica generata dal sistema	Economica

L'offerta economica è formulata attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "documento di offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- scaricata e salvata sul proprio PC;
- sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a) Ribasso percentuale, espresso in cifre, da applicare all'importo a base di gara **soggetto a ribasso** di cui al paragrafo **3 al netto dei costi della sicurezza e dell'Iva**.

Verranno prese in considerazione fino a **due cifre decimali**; qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati al secondo decimale (es. 0,3456189 viene troncato in 0,34).

L'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo della percentuale né altro simbolo.

Si precisa che i valori percentuali che saranno inseriti a Sistema devono essere espressi come un numero compreso tra 0 e 100 (ad esempio per offrire il valore 5,6 % dovrà essere inserito il valore 5,6 e non il valore 0,056);

b) la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108 comma 9 del Codice (espressi in €). Detti oneri aziendali relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice (espressi in €).

NB: Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili, fermo restando che l'operatore economico potrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa, altresì, che l'offerta economica - ivi compresi gli allegati - è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, dalla mandataria/capofila;
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- **nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice, dal consorzio medesimo;**
 - nel caso di GEIE: trova applicazione la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibile.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente **da tutti i coamministratori a firma congiunta**.

* * * *

Per la compilazione dell'offerta, si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un'eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:

- ✓ poiché l'offerta è da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare – ove disponibile – il campo relativo al prezzo o all'unità di misura. In caso di discordanza, prevale l'offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale;
- ✓ nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l'offerta sottoscritta digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella Tabella seguente, con la relativa ripartizione dei punteggi e con i relativi metodi di assegnazione.

Nella colonna identificata con la lettera Dmax vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera Tmax vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella 3. Elenco dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica: ad ogni criterio è assegnato il relativo punteggio massimo (PUNTI MAX). Ogni subcriterio è associato ad un punteggio discrezionale (Dmax) e/o tabellare (Tmax).

ID	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE DI CRITERI ED EVENTUALI SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI Dmax	PUNTI Tmax
1	Organizzazione e gestione della commessa: consistenza e professionalità del personale impiegato nella commessa	12	Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio e con specifico riferimento alle peculiarità del progetto esecutivo posto a base di gara, l'organigramma di commessa, dando evidenza dell'esperienza e del numero di maestranze e figure deputate alla gestione e supervisione di tutti gli aspetti relativi alla conduzione dei lavori sotto il profilo tecnico ed amministrativo che saranno impiegate nelle attività oggetto del presente appalto con particolare riferimento alle squadre di lavoro, al coordinamento e controllo degli aspetti tecnici, contabili e di sicurezza delle opere, ai rapporti da tenere con le amministrazioni territoriali di competenza e alla Direzione Lavori (Stazione Appaltante).		12	---
2	Organizzazione e gestione del cantiere	20	2.1	ORGANIZZAZIONE DELLE FASI DI CANTIERE: Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio, e con specifico riferimento alle lavorazioni previste dal progetto esecutivo posto a base di gara e alla natura dei luoghi, la propria proposta relativa all'organizzazione del cantiere e delle fasi lavorative, della eventuale suddivisione in zone di lavoro e	6	---

ID	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE DI CRITERI ED EVENTUALI SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI Dmax	PUNTI Tmax
			<p>relative squadre, (descrivendone i processi e i metodi di esecuzione, gli step intermedi di verifica e controllo, i mezzi e le attrezzature) con particolare riguardo la risoluzione di eventuali interferenze. La proposta di organizzazione generale di cantiere sarà valutata con riguardo ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrizione dell'organizzazione delle fasi lavorative, della suddivisione in zone di lavoro, delle squadre impiegate in tali zone, intesa come ottimizzazione e sviluppo del cantiere al fine di garantire il corretto svolgimento delle lavorazioni; - descrizione delle modalità di controllo del progresso del cronoprogramma, al fine di consentire l'identificazione di possibili criticità che possano determinare ritardi nello svolgimento delle lavorazioni ed il contestuale mancato rispetto delle tempistiche previste. 		
			<p><u>GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEL DEPOSITO DI MATERIALE DI CANTIERE:</u></p> <p>Il concorrente dovrà esplicitare le modalità operative e le misure che intende offrire per migliorare l'organizzazione e l'impatto del cantiere sul contesto in cui insiste l'immobile oggetto di intervento e garantire la corretta gestione degli approvvigionamenti. Saranno valutate positivamente le proposte che definiscano in modo chiaro e dettagliato come il concorrente intende conseguire i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottimizzazione dell'accessibilità all'area di cantiere e la movimentazione del materiale in ingresso e in uscita dal cantiere; - minimizzazione dei rischi di ritardo negli approvvigionamenti, ad esempio mediante ottimizzazione della programmazione delle forniture, verifiche periodiche del rispetto dei tempi di consegna, etc.; - efficacia del sistema di contabilizzazione, verifica e controllo delle provviste di cantiere, funzionale al buon andamento delle fasi di lavoro; - organizzazione, gestione e sicurezza degli spazi dedicati al deposito materiali; - azioni volte alla minimizzazione dei rischi di interferenze esterne, intromissione nelle aree di cantiere, efficace custodia dei materiali e macchinari di cantiere, a mero titolo di esempio non esautivo mediante sistemi di videosorveglianza o soluzioni similari. 	7	---
			<p><u>MODALITÀ DI INTERAZIONE CON LA STAZIONE APPALTANTE:</u></p> <p>Il concorrente dovrà esplicitare le modalità con cui intende predisporre l'interfaccia, il coordinamento e l'integrazione efficace ed efficiente con i rappresentanti della Stazione Appaltante nel corso di tutte le fasi dell'appalto.</p>	7	---

ID	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE DI CRITERI ED EVENTUALI SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI Dmax	PUNTI Tmax
				<p>Saranno valutate positivamente le proposte che dimostrino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concreta ed efficace interazione con gli organi preposti al controllo delle attività di cantiere (RUP, Direttore dei lavori, Direttori operativi, Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, Commissione di collaudo); - procedure gestionali, metodi e strumenti finalizzati a garantire alla stazione appaltante il controllo e la verifica dell'andamento dell'appalto (es. raccolta organizzata, tracciabilità, modalità di condivisione digitale del giornale dei lavori e, in generale, dei documenti di cantiere, tramite sistemi informatici, Cloud e simili, accesso in sicurezza alla condivisione dei dati, realizzazione di <i>as-built</i> in coerenza con l'avanzare delle lavorazioni, etc.). 		
3	Gestione della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori: sistema di gestione per la verifica degli aspetti della sicurezza	14	<p>Il concorrente dovrà illustrare le modalità di gestione che intende adottare per il presidio e la verifica di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'esecuzione dei lavori, tenuto conto di:</p> <p>i) Piano di Sicurezza e Coordinamento; ii) Piani Operativi di Sicurezza; iii) riunioni di Coordinamento; iv) disposizioni di Legge in tema di sicurezza del Lavoro e dei Lavoratori.</p> <p>Sarà dato maggior rilievo alle proposte che daranno concreta rappresentazione in termini di:</p> <p>i) sistema di gestione e relativa organizzazione (es. riunioni periodiche, verbali, informative etc.), che garantiscano un monitoraggio costante, il presidio e la verifica di tutti gli aspetti legati alla sicurezza;</p> <p>ii) numero ed esperienza professionale del personale che verrà utilizzato per le attività di cui al precedente punto i);</p> <p>iii) frequenza prevista per le attività di presidio e verifica per tutte le lavorazioni previste.</p>		14	---
4	Mitigazione dell'impatto ambientale	15	4.1	<p><u>GESTIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E/O DEMOLIZIONE:</u></p> <p>Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla cernita, alla raccolta, nonché al riutilizzo e/o al conferimento differenziato in discarica autorizzata dei materiali prodotti/rinvenuti di qualsiasi natura, macerie e detriti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti.</p> <p>Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che dimostri in maniera più efficace le azioni proposte dal concorrente, in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla riduzione delle quantità dei rifiuti; - alla minimizzazione della persistenza dei rifiuti da conferire in discarica, per garantire il massimo livello di decoro e pulizia del cantiere, tenuto conto dell'area in cui insiste l'intervento; - alla riduzione di rumori, vibrazioni e polveri, dovuti alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali e posa in opera dei materiali utilizzati, etc. 	8	---
			4.2	<p><u>MITIGAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO DEL CANTIERE:</u></p>	7	---

ID	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE DI CRITERI ED EVENTUALI SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI Dmax	PUNTI Tmax
			In merito alle modalità di allestimento del cantiere, il concorrente dovrà descrivere quali azioni e procedure intende proporre al fine di perseguire il più alto grado di minimizzazione dell'impatto visivo del cantiere, ottenibile attraverso opere di mimetizzazione e/o mascheratura, a mero titolo di esempio tramite coperture tessuti o teloni, eventualmente contenenti rappresentazioni grafiche in relazione all'intervento, o affini, nel rispetto delle normative tecniche di settore ed esteticamente adeguate al contesto in cui si inserisce l'intervento.		
5	Soluzioni migliorative per l'ottimizzazione della gestione e delle prestazioni dell'immobile	15	<p><u>OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE E GESTIONALE DEGLI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI:</u></p> <p>L'Operatore Economico dovrà esplicitare le soluzioni tecnologiche e costruttive, i materiali e i componenti impiantistici che intende adottare, nel rispetto del progetto esecutivo - con puntuale riferimento laddove presente nelle soluzioni tecniche già individuate dal progetto stesso - dei vincoli ivi individuati e delle normative vigenti. Sarà considerata migliore l'offerta che illustri in maniera chiara ed esaustiva gli accorgimenti tecnici proposti e le migliorie agli apparati meccanici, elettrici e speciali di progetto, che garantiscano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione dei costi di gestione e conduzione degli impianti; - la facilità della manutenzione ordinaria e della possibilità di efficace individuazione degli eventuali guasti e rapidità di intervento; - l'ottimizzazione della gestione degli impianti di climatizzazione e illuminazione, anche attraverso l'implementazione di sistemi domotici che possano favorire, attraverso un controllo modulabile e flessibile degli apparati (che tenga conto delle diverse possibilità di utilizzo degli spazi), l'efficienza energetica ed una maggiore sicurezza nel funzionamento. <p>La documentazione presentata dal concorrente dovrà consentire la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili. Si chiarisce, ad ogni modo, che i miglioramenti eventualmente proposti, non potranno costituire varianti al progetto esecutivo posto a base di gara.</p>	8	---
			<p><u>SOLUZIONI MIGLIORATIVE RELATIVAMENTE ALL'ADOZIONE DI MATERIALI IN GRADO DI ASSICURARE MIGLIORI PRESTAZIONI RISPETTO A QUANTO PRESCRITTO DAL PROGETTO:</u></p> <p>Il concorrente dovrà esporre all'interno della proposta offerta, in maniera chiara ed esaustiva, la qualità dei prodotti offerti, in termini di durabilità ed efficienza, rispetto ai requisiti prestazionali di progetto. In particolare, sarà dato maggior punteggio alle proposte che dimostrino particolare attenzione nell'impiego di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiali eco-sostenibili; 	7	---

ID	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE DI CRITERI ED EVENTUALI SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI Dmax	PUNTI Tmax
			<ul style="list-style-type: none"> - componenti e/o materiali la cui qualità incida sensibilmente sulla riduzione dei costi di gestione e manutenzione della struttura; - utilizzo di materiali salubri, certificati rispetto al rilascio di Composti Organici Volatili (VOC o COV), al fine di garantire nel tempo aria incontaminata negli ambienti confinati e al fine di contrastare il fenomeno di "S.B.S." (<i>Sick Building Syndrome</i>); - utilizzo di materiali e forniture provenienti da filiera corta, chilometro zero, riferita alla brevità del percorso che beni e prodotti devono compiere, al fine di garantire minor impatto ambientale in termini di CO2 complessiva prodotta; - utilizzo di materiali recuperati o riciclati. <p>Sarà attribuito maggior punteggio all'operatore economico che propone di sostituire uno o più prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.), allegando le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli stessi. Si chiarisce, ad ogni modo, che i miglioramenti eventualmente proposti, non potranno costituire varianti al progetto esecutivo posto a base di gara.</p>		
6	Certificazioni in materia ambientale e sociale	4	<p><u>POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI PdR 125:2022 (ON/OFF):</u></p> <p>Al fine di promuovere la parità di genere, sarà assegnato il punteggio indicato nella colonna T al concorrente in possesso, al momento della presentazione delle offerte, della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.</p> <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.</p>	---	2
			<p><u>POSSESSO DI UNA REGISTRAZIONE EMAS O DI UNA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001 (ON/OFF):</u></p> <p>Il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit) o in alternativa dovrà essere in possesso di una valida</p>	---	2

ID	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE DI CRITERI ED EVENTUALI SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI Dmax	PUNTI Tmax
			certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), in corso di validità, idonea all'attività oggetto del bando (lavori) rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento.		
		80		76	4

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "DMax" della precedente tabella di cui al paragrafo 18.1, è attribuito un coefficiente determinato come segue:

- mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente tra 0 e 1, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario anche utilizzando coefficienti intermedi tra i seguenti livelli di valutazione:

<i>Giudizio</i>	<i>Peso</i>
Ottimo	1
Più che adeguato	0.8
Adeguato	0.6
Parzialmente adeguato	0.4
Scarsamente adeguato	0.2
Inadeguato	0

- determinando la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (*normalizzazione ad 1*).

I punteggi tecnici definitivi, relativi a ciascun criterio/subcriterio oggetto di valutazione discrezionale (colonna "Dmax") saranno infine determinati come prodotto tra i coefficienti definitivi calcolati per ciascun concorrente e il punteggio tecnico massimo associato al criterio/subcriterio oggetto di valutazione, e infine saranno **arrotondati alla seconda cifra decimale** con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "Tmax" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

α = esponente alfa pari a 0,3

Si precisa quanto segue:

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata **con due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.**

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio/subcriterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione **verranno sommati i punteggi tabellari** già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

N.B. 1: Non è prevista alcuna riparametrazione fermo restando quanto stabilito al paragrafo 18.2.

Il punteggio complessivo sarà quello risultante dalla somma tra il punteggio attribuito all'offerta tecnica e il punteggio attribuito all'offerta economica.

Si precisa altresì che:

ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un **numero dispari pari a tre membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella pagina dedicata al ciclo di vita digitale del contratto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **10 febbraio 2025** con inizio alle ore 10:00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche in presenza per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e infine all'eventuale verifica dell'anomalia.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati sul Sistema.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20:

- a) i punteggi tecnici (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle medesime, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 del presente documento e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni. La richiesta è comunicata secondo le modalità previste al paragrafo 2.4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20 **i ribassi percentuali offerti.**

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;
- d) redigere apposito verbale.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse **sia pari o superiore a tre**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. A tal fine, il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulti, nel complesso, inaffidabile.

In tale caso, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale di cui al paragrafo 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'operatore economico dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La suddetta polizza dovrà assicurare la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. In ogni caso, la polizza assicurativa di cui al presente articolo dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni previsti nel Capitolato.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, ex art. 42, comma 3,

dell'Allegato 1.7, che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione delle polizze determina la decadenza dall'affidamento e autorizza la sostituzione dell'affidatario.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

- https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione_trasparente/c17-25-circolare-a-codice_comportamento_2017.pdf;
- https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione_trasparente/Delibera_CdA%2018_aprovazione_PIAO.pdf .

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel Sistema nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti richieste di oscuramento di parti delle offerte, nella comunicazione digitale dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90 del Codice, la Stazione Appaltante dà anche atto delle decisioni assunte nel merito.

Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del codice, l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4 dell'art. 36 del medesimo codice.

Trattandosi di procedura di gara con ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale, si fa presente che la documentazione amministrativa dei soggetti diversi dal primo in graduatoria non sarà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

Si rammenta, altresì, che il CNR si riserva di procedere alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, nel caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120, comma 4, del D. Lgs. 104/2010 si informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per le controversie inerenti la presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Ancona. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Per tutte le controversie derivanti dal contratto che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 (tre) membri. La relativa disciplina è specificamente indicata nel CSA.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo;
- tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- i. Dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
- ii. Dati relativi a condanne penali e a reati (c.d. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (c.d. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno diffusi tramite il sito internet <http://www.urp.cnr.it>, sezione Gare.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché artt. 27,28 D. Lgs. n. 36/2023), il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <http://www.cnr.it>, sezione “Amministrazione Trasparente”, ivi inclusi i rapporti e le relazioni previsti all’art. 47, comma 9) del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del CNR-IRBIM, Largo Fiera della Pesca 1 – 60125 Ancona, i cui dati di contatto sono e-mail: direttore@irbim.cnr.it, PEC: protocollo.irbim@pec.cnr.it

Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO), e-mail: rpd@cnr.it, cui dovranno essere indirizzate tutte le richieste in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti.

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’OFFERTA e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna a adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Direttore f.f. del CNR-IRBIM

Dott. Gian Marco Luna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa